

[Ev. Logo della Controparte]

**Allegato 5**

***TRASFERIMENTO A SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI DI CONTRIBUTI PROVENIENTI DA FINANZIAMENTI OTTENUTI A SEGUITO DI PROCEDURE COMPETITIVE (PARTE TERZA)***

**CONVENZIONE DI RICERCA PER LE ATTIVITA’ DEL PROGETTO (indicare il nome del progetto di ricerca)**

**FINANZIATO dal (indicare il Soggetto finanziatore) con (indicare gli estremi del provvedimento)**

**TRA**

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – Centro …………. (CREA-XX), di seguito denominato “**Beneficiario**”, avente sede legale in Via Po 14, 00198 Roma, C.F. 97231970589, Partita IVA 08183101008 e sede operativa in via\_\_\_\_\_\_\_\_ città\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_) rappresentato dal Direttore del Centro (CREA-XX) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nell’esercizio delle sue funzioni, nominato con Decreto n.\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_

**E**

Il ……………di seguito denominato “**Parte Terza**”, con sede legale in via …….., numero…..Città , C.F ……………. rappresentato dal Direttore, Prof…………

**PREMESSO**

- che in data……., n. di repertorio è stato stipulato tra il Soggetto Beneficiario e la Parte Terza un Protocollo d’Intesa al fine di …………….

- che il Soggetto Beneficiario ha stipulato il contratto n. … [inserire il numero identificativo del contratto], con la Commissione Europea/Agenzia esecutiva, per lo svolgimento del Progetto …………..[inserire il titolo del Progetto], finanziato nell’ambito del Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell’Unione Europea “Horizon 2020”, di seguito indicato quale “Grant Agreement”;

- che ai sensi dell’Allegato I del Grant Agreement la Parte terza (*Third Party*), che ha le necessarie competenze, collaborerà con il Beneficiario, mettendo a sua disposizione le proprie risorse per la realizzazione del Progetto, ottenendone il rimborso secondo le regole di rendicontazione;

- che il presente accordo è collegato al Grant Agreement ed è stipulato per consentire l’adempimento delle obbligazioni del Beneficiario nei confronti della Commissione Europea/Agenzia Esecutiva e degli altri beneficiari del Grant Agreement;

- che la Parte terza dichiara di essere a conoscenza del contenuto del Grant Agreement e di riceverne una copia.

**Tutto quanto sopra premesso**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Le premesse al presente articolato formano ad ogni effetto parte integrante e sostanziale della presente Convenzione di ricerca.

**Art. 1 – Oggetto del contratto**

La Parte terza collaborerà con il Beneficiario nelle seguenti l’attività [*Inserire la descrizione dell’attività da compiere]*, meglio specificate nell’Allegato A che costituisce parte integrante della presente Convenzione.

**Art. 2 – Normativa applicabile**

Il presente accordo sarà disciplinato, oltre che dalle disposizioni qui contenute, e dal Grant Agreement, dalle seguenti fonti:

- dalla disciplina comunitaria sulla partecipazione al Programma Quadro ed in particolare quella relativa alla Parte terza;

- dalla prassi della Commissione, che interpreta e applica la disciplina di cui al punto precedente, con particolare riguardo al documento “*Horizon 2020 Annotated Model Grant Agreements”*, ultima versione;

- dalla normativa italiana ad integrazione delle precedenti.

**Art. 3 – Durata**

Le attività oggetto del presente accordo avranno inizio in data ….. termineranno il ….

In caso di proroga del Grant Agreement il soggetto Beneficiario potrà prorogare il presente accordo del tempo necessario.

**Articolo 4 – Obblighi della Parte terza**

La Parte terza si obbliga in modo specifico:

a) a svolgere l’attività di cui al precedente art. 1, con la speciale diligenza richiesta, tenuto conto del particolare contenuto dell’attività e tenendo in considerazione che detta attività è necessaria per adempiere le obbligazioni che nascono dal Grant Agreement;

b) a predisporre tutta la documentazione necessaria per la rendicontazione dei costi sostenuti, secondo le regole indicate nell’Allegato “B” al presente contratto (Annex II del G.A.), che costituisce parte integrante della presente Convenzione;

c) a redigere le relazioni richieste dal Beneficiario sull’attività compiuta entro i termini indicati; detti termini sono considerati essenziali ai fini del presente accordo;

d) a rispettare le direttive di massima del Beneficiario emanate per l’attuazione del Progetto, nelle fasi descritte nell’Annex 1 al Grant Agreement, e per permettere al Beneficiario medesimo di adempiere agli obblighi di rendicontazione e relazione;

e) a mantenere il segreto, anche dopo la fine del presente accordo, sulle informazioni riservate, di cui viene a conoscenza, sia che riguardino il Beneficiario, sia che riguardino i terzi;

f) a comunicare al Beneficiario nel più breve tempo possibile, tutti gli eventi che riguardino il presente accordo e, in modo particolare, quelli che possano compromettere l’esatta esecuzione dell’attività, tra i quali quelli di cui al successivo articolo 5;

g) a sottoporsi, anche dopo la fine del presente accordo, ai controlli della Commissione Europea/Agenzia Esecutiva, della Corte dei Conti, dell’OLAF, fornendo tutti i documenti e le informazioni richiesti, permettendo l’accesso nei propri locali e permettendo le ispezioni e verifiche necessarie.

Le obbligazioni di cui al comma precedente non possono essere trasferite.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi anche dopo il termine finale del contratto, in quanto ciò sia compatibile con il contenuto di dette obbligazioni.

**Articolo 5 – Obblighi del Beneficiario**

Il Beneficiario si obbliga a rispettare la normativa applicabile al presente accordo e, in modo specifico:

a) a mettere a disposizione della Parte terza tutte le informazioni necessarie all’esatta esecuzione dell’attività di cui all’art. 1, tenuto fermo l’obbligo di segretezza;

b) a pagare il rimborso nei modi e nelle quantità previste nel successivo art. 6.

**Art. 6 – Importo della Convenzione**

Il rimborso per l’attività della Parte terza sarà al massimo pari a € (…/00).

L’importo di cui al comma precedente è ripartito nel budget preventivo per categorie di costo di seguito indicato

|  |  |
| --- | --- |
| Personnel |  |
| Subcontracting |  |
| Travel |  |
| Equipment, Infrastructures and other assets |  |
| Other goods and services |  |
| Subcontracting |  |
| Overheads |  |
| **Totale** |  |

Ogni modifica del budget va preventivamente concordata con il Beneficiario.

Il rimborso sarà liquidato alla compiuta realizzazione dell’attività descritta nell’art. 1, a seguito della verifica della corretta rendicontazione dei costi sostenuti, in adempimento delle regole finanziarie previste dal Grant Agreement, così come interpretate dalla Commissione Europea/Agenzia Esecutiva. La verifica verrà effettuata da soggetti iscritti nel Registro dei Revisori contabili, incaricati dal Beneficiario di certificare i costi sostenuti dalla Parte terza.

Il Beneficiarioprovvederà a trasferire gli importi del finanziamento di pertinenza della Parte Terzamediante versamento presso la Banca ………………………………. Agenzia ….. Città……., Conto….. Ente ……….., Codice IBAN ……………………………..

E’ fatto salva l’applicazione del successivo art. 7

**Articolo 7 . – Responsabilità della Parte terza.**

La Parte terza è responsabile per tutti i danni derivanti al Beneficiario dallo svolgimento della sua attività. In particolare la Parte terza sarà responsabile se, a causa della sua condotta, il Beneficiario non sarà in grado di adempiere, totalmente o parzialmente, agli obblighi nei confronti della Commissione Europea/Agenzia Esecutiva, così come descritti nel Grant Agreement, e quelli assunti nei confronti degli altri partner del Progetto.

La Parte terza, inoltre, dovrà tenere indenne il Beneficiario dalle pretese di terzi, principalmente dipendenti ed altri ausiliari.

Fatta salva la dimostrazione del maggior danno, la Parte terza, in caso di inadempimento, dovrà pagare un indennizzo pari al …% del rimborso pattuito.

Per i danni subiti, il Beneficiario può rivalersi sulle somme dovute alla Parte terza.

**Art. 8 – Risoluzione**

Il Beneficiario potrà risolvere dal contratto, a seguito dell’inadempimento o della violazione delle obbligazioni gravanti sulla Parte terza, in particolare quelle previste dagli articoli 4 e 6 del presente accordo, dandone un preavviso di almeno quindici giorni, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) o raccomandata con A.R., nel quale si dichiara la volontà di esercitare il diritto di cui al presente articolo.

Trascorso il termine sopra citato, la risoluzione del contratto opererà di diritto ai sensi dell’art. 1454 del codice civile.

E’ fatta salva l’applicazione del precedente art. 7.

La disposizione di cui ai precedenti commi si applica anche nel caso di cessazione anticipata del Grant Agreement. In questo caso, in ogni modo, la Parte terza sarà rimborsato per l’attività utilmente compiuta fino alla data di cessazione del Grant Agreement, nei limiti di quanto pagato dalla Commissione Europea/Agenzia Esecutiva al Beneficiario.

**Art. 9 - Proprietà dei risultati**

Le Parti concordano che le conoscenze e tecnologie, così come tutto quanto realizzato o sviluppato autonomamente da ciascuna delle Parti prima della stipula della presente Convenzione che debbano essere impiegate durante lo svolgimento della ricerca, rimarranno, in ogni caso, di esclusiva proprietà della parte originariamente detentrice

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di esclusiva proprietà della parte che li ha prodotti, fermo restando in ogni caso il diritto dell’autore/inventore ad essere riconosciuto come tale, che sarà titolare esclusivo dei diritti di proprietà intellettuale e diritti di sfruttamento industriale relativi al risultato conseguito o realizzato nell’ambito delle attività della Convenzione.

I risultati ottenuti congiuntamente saranno di proprietà comune alle parti che li hanno ottenuti. In caso di tutela brevettuale dovrà essere stipulato tra le parti un accordo di gestione congiunta, da stipularsi per iscritto e in data certa anteriore all’eventuale deposito della richiesta di brevetto.

In tal caso, le eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell’ambito del rapporto di collaborazione verranno effettuate previa intesa tra le parti.

**Art. 10 - Tutela del background**

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte (o da terzi per conto di una singola Parte) durante l'esecuzione del presente Convenzione sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute. Le Parti si obbligano per l’intera durata della presente Convenzione, così come nei x (…) anni dalla conclusione effettiva della Convenzione, a mantenere strettamente riservati, adottando al riguardo ogni più idonea misura, i dati, le invenzioni (anche in fase di studio), il know-how e quant'altro comunicato da una Parte all’altra in forza dell'esecuzione del presente Convenzione o in dipendenza di questo, rendendosi responsabili del rispetto del suddetto obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti e collaboratori esterni. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’obbligo di segretezza di cui al presente articolo non trova applicazione con riguardo alle informazioni: a) che al momento della divulgazione erano già divenute di pubblico dominio; b) che sono divenute di pubblico dominio a seguito di divulgazione senza colpa di una delle Parti; c) che erano già conosciute prima della relativa comunicazione ricevuta dall'altra Parte; d) che sono state legittimamente divulgate da una parte terza che non aveva obbligo di segretezza; e) che ciascuna Parte sarà obbligato a divulgare per legge o in sede di un procedimento giudiziale.

**Art. 11 - Sicurezza**

Ciascuna delle parti provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione di ricerca nel rispetto della normativa per la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

**Art. 12 - Trattamento dati personali**

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione alla presente Convenzione, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità della Convenzione, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR” n. 679/2016.

Inoltre le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l’esecuzione della Convenzione medesimo.

**Art. 13 – Oneri fiscali**

Le parti convengono che la presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131, Tabella parte II, art. 4.

Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente la presente Convenzione, saranno sostenute a cura della parte che ne farà richiesta.

L’imposta di bollo relativa alla presente Convenzione (complessivi € xxx)[[1]](#footnote-1) sarà a carico del Soggetto Attuatore che dovrà trasmettere idonea documentazione attestante il versamento[[2]](#footnote-2).

Ai fini dell’assegnazione il Soggetto Attuatore dichiara che le prestazioni di cui alla Convenzione, non sono soggette all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) in quanto rientranti nell’ambito delle attività istituzionali, non nell’esercizio di attività commerciale, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 14 – Foro competente**

Per qualsiasi controversia relativa al presente atto che non sia possibile ricomporre in via amichevole, è competente in via esclusiva il foro di Roma, ovvero il foro è individuato secondo le norme del c.p.c.

**Letto, confermato e sottoscritto.**

**(luogo)……, lì …………. (data)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Per il (indicare il Soggetto Coordinatore)** | **Per Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – Centro di Ricerca (CREA-XX)** |
| **Il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Il Direttore ………..** |
|  | **Dott. ………..** |

1. Per gli Accordi e le Convenzioni stipulate in maniera cartacea od in modalità informatica con firma digitale, va applicata l’imposta di bollo di euro 16,.00 ogni quattro facciate o 100 righe. Cfr art. 5 D.P.R. 642/72, *“Definizione di foglio e di pagina”:*

   *a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata;*

   *b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata.*

   *Per i tabulati meccanografici l'imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate* [↑](#footnote-ref-1)
2. Modello F24 (Codice tributo 2501) effettuato ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D.M. 17/06/2014: “Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto”. La quietanza del modello F24 dovrà essere trasmessa entro il termine previsto dal D.M., l’Amministrazione provvederà ad effettuare i controlli sull’effettivo pagamento dell’imposta di bollo. [↑](#footnote-ref-2)